

A L L E G A T O “B”

MISURA 1. - LINEA DI INTERVENTO d.

BANDO PER L'ACCESSO ALLA LINEA DI INTERVENTO d. DELLA MISURA 1. “SOSTEGNO DEL PROGRAMMA D'INTERVENTO DEL P.Q.U.”

(ex D.G.R. n. 37-11442 del 18/05/2009)

DOTAZIONE FINANZIARIA

Con la D.G.R. n. 38-11131 del 30/03/2009 è stato definito il piano finanziario degli interventi programmati in ragione della effettiva eseguibilità dei medesimi e sono stati destinati a copertura degli interventi della “linea a., d. ed e.1” Euro 3.134.117,47 per l'anno 2009 ed Euro 10.000.000,00 per l'anno 2010.

Si ritiene opportuno procedere con successivo atto all'impegno delle succitate risorse, stanziare sui Bilanci regionali alla UPB DB17022, considerata la pluriennalità degli interventi in modo da garantire che l'impegno finanziario sia assunto all'atto di approvazione delle relative graduatorie e, comunque, prima della conclusione degli interventi programmati, fatte salve le risorse che debbano essere destinate a copertura degli interventi già programmati con la D.G.R. 17-3285 del 3 luglio 2006 e suoi provvedimenti attuativi.

BENEFICIARI DELLE AGEVOLAZIONI - NATURA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Nel quadro della programmazione regionale di cui alla D.G.R. n. 38-11131 del 30/03/2009, volta alla valorizzazione del tessuto commerciale urbano, possono ottenere le agevolazioni i **Comuni promotori di Programmi di qualificazione urbana (P.Q.U.) accreditati ai sensi della D.G.R. n. 29-11181 del 6/04/2009, che presentino “il programma d'intervento del P.Q.U.”** così come di seguito descritto.

IL PROGRAMMA D'INTERVENTO DEL P.Q.U. è uno dei documenti di attuazione del piano strategico di valorizzazione del commercio urbano contenuto nel “dossier di candidatura” con il quale, sulla base delle informazioni raccolte e degli elementi valutati tramite l'analisi dei punti di forza e di debolezza, il Comune promotore del P.Q.U. accreditato ai sensi della D.G.R. n. 29-11181 del 6/04/2009, ne ha definito gli obiettivi strategici, le linee di azione, la natura e gli interventi ritenuti prioritari, gli attori coinvolti, le risorse programmate e i tempi di realizzazione degli interventi.

Il programma d'intervento del P.Q.U. deve essere composto di:

- una relazione esplicativa degli interventi proposti, che evidenzia con chiarezza i collegamenti tra la fase di programmazione descritta nel piano strategico e la fase di attuazione descritta nel programma d'intervento;
- il cronoprogramma degli interventi proposti e l'indicazione del responsabile del procedimento;
- gli atti formali comprovanti la copertura finanziaria degli interventi proposti;
- i progetti definitivi degli interventi proposti, redatti secondo le indicazioni fornite dall'art. 93, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, opportunamente approvati con provvedimento dell'Amministrazione comunale secondo la normativa vigente in materia.

Il programma d'intervento del P.Q.U. deve inoltre monitorare le azioni immateriali di iniziativa pubblica (abbattimento degli oneri di urbanizzazione, flessibilità negli orari dei negozi, etc.) e le

eventuali azioni svolte dal Comune per implementare gli interventi di qualificazione commerciale degli operatori esercenti nell'area oggetto di P.Q.U. nonché gli interventi promossi dagli organismi associati di impresa che si occupino della gestione dell'area oggetto di qualificazione, anche in relazione a quanto già previsto nel piano strategico.

Dei progetti proposti con il programma d'intervento del P.Q.U., sono AMMISSIBILI alle agevolazioni regionali le seguenti voci di spesa:

1. lavori a base d'asta, non soggetti a ribasso, secondo le tipologie indicate dal D.P.R. 554/1999 e s.m.i. – art. 17, comma 1 – lett. a);
2. oneri di sicurezza, quantificati secondo i criteri indicati dal D.P.R. n. 222/2003 e dalla Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici con Determinazione n. 4 del 26/7/2006 e s.i., nel limite massimo del 4% dell'importo dei lavori a base d'asta, di cui al punto 1. Non sono ammessi gli oneri di sicurezza quantificati esclusivamente mediante scorporo percentuale dall'importo totale di Computo metrico estimativo;
3. spese tecniche progettuali, esclusivamente quelle indicate dal D.P.R. 554/1999 e s.m.i. – art. 17, comma 1 – lett. b), punto 7, nel limite massimo del 12% dell'importo dei lavori a base d'asta di cui al punto 1, così come indicato dalla Commissione Europea per analoghe misure strutturali;
4. I.V.A. sulle sopraelencate voci, ammessa nella misura massima del 10% dell'importo dei lavori a base d'asta, non soggetti a ribasso.

Sono ammessi contratti di lavori, che prevedano forniture e/o servizi, solo qualora l'importo dei lavori assuma valore superiore al 50% dell'importo a base di gara, non soggetto a ribasso.

Sono considerate AMMISSIBILI alle agevolazioni regionali le tipologie di intervento di seguito elencate, purchè trattasi di interventi contenuti nel piano strategico, inseriti nel programma d'intervento del P.Q.U. e da realizzarsi nell'area oggetto del P.Q.U., secondo le priorità sotto elencate:

- a) la risistemazione viaria finalizzata anche alla pedonalizzazione, compresa la sistemazione dei portici.
- b) i parcheggi pubblici o ad uso pubblico, compresi gli interventi realizzati entro 150 metri dal confine dell'area oggetto del P.Q.U., purchè a servizio della medesima
- c) la sistemazione di spazi pubblici da destinare ai mercati, così come definiti all'articolo 3, comma 3, lettera a) dell'Allegato A alla D.C.R. 1 marzo 2000, n. 626-3799, con particolare riferimento alle opere di adeguamento alle norme igienico sanitarie e di sicurezza. Nel caso di mercati già esistenti i Comuni devono aver ottemperato agli adempimenti di cui al Titolo III, Capo I, "Mercati e altre forme di commercio su area pubblica già esistenti" dell'Allegato A alla D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642. Nel caso di nuove istituzioni i Comuni devono aver ottemperato agli adempimenti di cui al Titolo III, Capo I, "Nuove istituzioni e interventi modificativi dell'esistente" dell'Allegato A alla D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642. Il presupposto di cui al citato Capo I – punto 2.b) deve sussistere all'atto della domanda unicamente per quanto concerne la programmazione comunale della forma mercatale; l'adeguamento rispetto alle norme igienico sanitarie e di sicurezza vigenti in materia costituisce presupposto condizionante l'erogazione del saldo del beneficio regionale. Sono esclusi i mercati riservati agli imprenditori agricoli, cosiddetti "farmers' markets", di cui al decreto delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 20/11/2007.
- d) il rifacimento della illuminazione pubblica, purchè gli impianti siano di titolarità comunale
- e) la realizzazione di arredi urbani e la sistemazione o creazione di aree da destinare a verde pubblico e ludico-ricreative

Sono ESCLUSE le tipologie di intervento di seguito elencate:

- la sistemazione di incroci e le soluzioni di viabilità alternative quali le rotonde viarie
- l'abbattimento, la sistemazione o la costruzione ex-novo di fabbricati pubblici o privati
- gli interventi di manutenzione ordinaria su beni e servizi

In riferimento al progetto definitivo, si specifica quanto segue:

- a) la stima degli interventi in progetto deve essere effettuata, ove possibile, mediante l'utilizzo dei "Prezzi di Riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte", approvati con D.G.R. n. 34-10910 del 2/3/2009 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 13 del 2/4/2009) e degli eventuali aggiornamenti. Per eventuali voci mancanti o per particolari lavorazioni non riconducibili al Prezzario di Riferimento, i relativi prezzi di applicazione devono essere giustificati mediante apposite Analisi di Prezzo, da redigere secondo quanto indicato nel D.P.R. 554/99 e s.m.i. – art. 34, c. 2
- b) qualora il Responsabile del Procedimento si sia avvalso delle facoltà attribuitegli dal D.Lgs. n. 163/2006 (art. 93 – comma 2), unitamente al progetto definitivo deve essere trasmessa copia del Documento preliminare all'avvio della progettazione, al fine della verifica degli elaborati progettuali prescritti con lo stesso (per necessità, adeguatezza e completezza rispetto allo specifico intervento), redatto ai sensi del D.P.R. 554/99 e s.m.i. – art. 15, comma 5 – lettere i) ed l).

I progetti definitivi devono altresì essere accompagnati da:

- dichiarazione di titolarità di proprietà delle aree relative agli interventi in oggetto e degli impianti tecnologici, per i quali si richiede il premio
- dichiarazione di rispetto, sulle aree interessate, dei vincoli di natura idrogeologica e attestazione di rispetto dei pareri rilasciati dagli organi competenti in materia di vincoli archeologici, storico-architettonici e del paesaggio.

Il programma d'intervento deve essere presentato entro sei mesi dalla data di approvazione della determinazione regionale di accreditamento del P.Q.U. Tale termine non è prorogabile.

I Comuni accreditati che non presentino il Programma d'Intervento entro i tempi indicati decadono dal diritto di accedere a tutte le linee di intervento non ancora svolte.

DIREZIONE E SETTORE A CUI PRESENTARE LE DOMANDE

Le domande, redatte sulla base del fac-simile approvato con il presente atto e disponibile sul sito internet della Regione Piemonte www.regione.piemonte.it/commercio/credito, devono essere inviate alla Direzione Regionale Commercio, Sicurezza e Polizia locale - Settore Sviluppo e Incentivazione del commercio - Piazza Nizza n. 44 – 10126 Torino.

Per eventuali informazioni rivolgersi a:

Carlo Salvatore (Responsabile del Settore) 011/4322357

Piero Albanese 011/4236054

Luisa Nizza 011/4323506

CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGRAMMI D'INTERVENTO DEL P.Q.U. E ENTITA' DELLE AGEVOLAZIONI

E' prevista l'assegnazione di un "premio" sulla base della qualità e completezza delle iniziative promosse e del punteggio attribuito al programma d'intervento del P.Q.U.

La selezione dei programmi d'intervento presentati nei termini stabiliti con il presente documento avviene mediante l'approvazione di graduatorie, formulate sulla base dei punteggi sotto indicati:

1. punti da 0 a 3, in relazione al grado di aderenza del programma d'intervento del P.Q.U. e dei relativi progetti al piano strategico approvato in sede di accreditamento del P.Q.U.
2. punti da 0 a 3, in relazione alla bontà del cronoprogramma e al grado di copertura finanziaria degli interventi
3. punti da 0 a 7,50, in relazione al grado di adeguatezza e completezza dei progetti, valutati anche rispetto alla priorità degli interventi proposti

Rispetto a ciascuna determinazione di accreditamento dei P.Q.U., in relazione ai programmi d'intervento proposti, è prevista l'approvazione di più graduatorie di cui la prima entro il primo semestre immediatamente successivo a ciascuna determinazione di accreditamento e graduatorie successive con cadenza trimestrale.

Per accedere al premio, è necessario raggiungere un punteggio minimo pari a 6 sui 13,5 punti complessivi, così come sopra indicati.

Il premio è corrisposto in misura compresa tra il 45% e il 60% della spesa ammessa, in proporzione al punteggio ottenuto ed è attribuito a partire dal punteggio minimo di 6.

Il tetto massimo di spesa ammissibile non può superare Euro 700.000,00, in riferimento a ciascun programma d'intervento del P.Q.U. Qualora siano proposti **progetti relativi a "parcheggi pubblici o ad uso pubblico**, compresi gli interventi realizzati entro 150 metri dal confine dell'area oggetto del P.Q.U. purchè a servizio della medesima", la spesa ammissibile per l'intervento sui parcheggi non può superare Euro 200.000,00. Tali progetti devono essere unitari e qualora, sulla medesima area, all'intervento si associno lavori di parziale pedonalizzazione, arredo, aree verdi o altro, le relative spese sono ricomprese nel tetto massimo di Euro 200.000,00, riferito ai parcheggi.

Il "premio" è corrisposto a conclusione degli interventi ammessi alle agevolazioni e può essere rideterminato, in percentuale, qualora si verificano riduzioni dell'investimento (ribassi d'asta, ridefinizione in diminuzione degli importi unitari del Prezziario regionale, etc...).

L'erogazione del "premio" è subordinata alla presentazione, da parte dei soggetti beneficiari, della documentazione seguente, nei termini sotto indicati:

A. Entro quattro mesi dalla data di ammissibilità dei progetti:

- il progetto esecutivo delle opere, redatto secondo le indicazioni fornite dal c. 5 art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. 554/1999 (articoli da 35 a 45), recepito con provvedimento dell'Amministrazione comunale secondo la normativa vigente in materia.

In allegato al progetto esecutivo delle opere deve essere trasmesso il relativo Verbale di Validazione, redatto dal Responsabile del Procedimento ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 554/99. Si evidenzia che detto Verbale, qualora il Responsabile del Procedimento si sia avvalso delle facoltà di cui al D.Lgs. n. 163/2006 - art. 93, comma 2, deve contenere l'elenco degli elaborati costituenti il livello di progettazione esecutiva, secondo le indicazioni contenute nel Documento Preliminare all'avvio della Progettazione (ad integrazione ovvero a modificazione di quelli elencati nell'art. 35 del D.P.R. 554/99);

- la dichiarazione di compartecipazione finanziaria relativa alla spesa ammessa e non finanziata dall'ente regionale;
- la dichiarazione di non aver ottenuto e/o richiesto, né di richiedere altre agevolazioni di parte pubblica, relativamente alle opere oggetto del contributo regionale.

B. Entro sei mesi dalla scadenza di cui al punto A.

- il contratto di appalto ed il verbale di inizio lavori;
- esclusivamente nel caso di gara esperita con il metodo dell'offerta a prezzi unitari, l'elenco prezzi offerti dalla ditta aggiudicatrice.

C. Entro sette mesi dalla scadenza di cui al punto B., devono essere trasmesse notizie in merito all'andamento dei lavori.

D. Entro sette mesi dalla scadenza di cui al punto C., gli atti di contabilità finale dei lavori, recepiti con provvedimento dell'Amministrazione comunale secondo la normativa vigente in materia.

Sulla base della documentazione citata, l'Amministrazione regionale dispone i provvedimenti ritenuti necessari per l'eventuale rideterminazione del beneficio ammesso. In particolare, **la**

riduzione del costo dei lavori, in seguito all'applicazione del ribasso d'asta offerto in sede di gara, comporterà la rideterminazione del premio assegnato. Inoltre, qualora si verificasse una riduzione dell'investimento complessivo, anche conseguente la realizzazione di minori opere rispetto a quelle previste in sede di ammissione del premio, si procederà alla rideterminazione del medesimo.

Gli interventi devono essere ultimati entro 24 mesi dalla data di ammissibilità del progetto. I lavori relativi ai progetti candidati alle agevolazioni possono essere appaltati a partire dal 1° gennaio dell'anno di accreditamento del P.Q.U.

Sono esclusi dalla presente linea di intervento i programmi riferiti a P.Q.U. finanziati dalla Regione Piemonte negli anni 2000-2005, qualora i medesimi siano stati finanziati nella entità massima ammissibile.

Sono ammessi alla presente linea di intervento anche i P.Q.U. finanziati dalla Regione Piemonte negli anni 2000-2005 e negli anni 2006-2008, per i quali possono essere ammessi esclusivamente interventi finanziari a completamento, nel rispetto dei massimali previsti nelle specifiche Linee di intervento.

CONTROLLI E MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

L'Amministrazione regionale dispone, attraverso gli uffici competenti, le opportune verifiche ed i controlli atti ad accertare l'effettiva realizzazione delle opere previste nel programma d'intervento del P.Q.U., con particolare attenzione a quelle ammesse alle agevolazioni. I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni e l'eventuale documentazione richiesta ai fini del controllo.

L'Amministrazione regionale può disporre la revoca dei benefici qualora le opere previste nel programma d'intervento del P.Q.U. ed in particolare quelle ammesse alle agevolazioni non siano state realizzate nel rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti.

Inoltre, i Comuni devono vincolare le opere realizzate alla destinazione ammessa alla agevolazione regionale, **per almeno cinque anni dalla data di fruizione della agevolazione**, pena la revoca del contributo.

La revoca comporta la restituzione della somma ammessa a beneficio ed indebitamente fruita.

L'Amministrazione regionale, attraverso gli uffici competenti, provvede al monitoraggio degli interventi, sulla base della relazione annuale a tale scopo trasmessa dai Comuni beneficiari agli uffici medesimi all'inizio dell'anno successivo a quello in esame, anche al fine di verificare lo stato di attuazione del programma e la capacità di perseguirne gli obiettivi. Conseguentemente l'Amministrazione regionale predispone annualmente una relazione sulla attività svolta indicante lo stato di attuazione finanziario, l'efficacia, in termini quantitativi, degli interventi realizzati rispetto agli obiettivi perseguiti, l'eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore, la proposta di nuovi interventi, tenuto conto degli obiettivi e dei possibili risultati conseguibili.

N.B. E' vietato il cumulo dei benefici di cui al presente documento, per le medesime opere, con qualunque altra agevolazione di parte pubblica.